

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 luglio 2007, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia, tra

la Clivet SpA

(di seguito nominata "Azienda"),

rappresentata dai Sig.ri Visentin Cesare, Ceschin Stefania e Gorza Martina, con l'assistenza di Assindustria Belluno rappresentata da Mario Del Picco

e

la R.S.U., nelle persone dei signori: Pellencin Giorgio, De Menech Gianvittore, Nardone Massimiliano, Andrezza Vittorino, Corso Ivo e Bordin Andrea con l'assistenza del Sig. Da Rugna Alessandro della Fiom-Cgil e del Sig. Deola Bruno della Fim-Cisl


dopo un'approfondita serie di colloqui e di confronti, è stata raggiunta la seguente intesa.

PREMESSA

Il presente accordo ha validità per tutti i dipendenti delle unità produttive della società CLIVET spa, e va a sostituire ed abrogare eventuali altri accordi in vigore per gli stessi dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2007.

Quanto di seguito concordato è in attuazione e nel rispetto dei principi ed obiettivi posti dal protocollo Governo – Confindustria – Organizzazioni Sindacali del 3/23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998 e da quanto stabilito dal ccnl di settore, e definisce un sistema retributivo incentivante a livello aziendale collegato a precisi indici e connesso alla partecipazione al lavoro di tutti i dipendenti.

Le Parti hanno inteso definire il presente accordo integrativo anche allo scopo di conferire all'Azienda adeguata flessibilità operativa.



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

I risultati economici che deriveranno ai lavoratori per effetto del sistema retributivo dovranno:

- corrispondere ad un effettivo miglioramento delle performances aziendali
- essere variabili in relazione all'andamento aziendale.

Tale intesa ha lo scopo di consolidare e migliorare i risultati operativi di Clivet SpA in un'ottica di sviluppo e di crescita generale e di offrire uno strumento utile a far fronte alla mutevole e non sempre prevedibile fluttuazione dei mercati.

Assume, quindi, particolare rilievo il concetto della "flessibilità dell'orario" che, pur non costituendo parametro utile per la determinazione del PDR, in ogni caso, ha una propria irrinunciabile valenza per l'Azienda e nel contempo costituisce impegno inderogabile per i lavoratori in un percorso condiviso alla realizzazione degli obiettivi aziendali, dai quali discende poi anche il raggiungimento dei risultati del PDR.



FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

Le Parti, pertanto, si richiamano espressamente alle norme contrattuali che hanno già introdotto, fin dal CCNL 8 giugno 1999, l'istituto della "flessibilità".

A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che la flessibilità contrattuale costituisce, accanto al ricorso a prestazioni aggiuntive e/o straordinarie, lo strumento che consente all'Azienda di governare con maggiore affidabilità i sopra delineati andamenti dei mercati nei quali l'Azienda opera ed è con questo spirito che le Parti stesse confermano che la ricorrente fluttuazione degli ordini, in ragione delle diversificate esigenze della clientela, costituisce già oggi carattere programmatico nel governo di questo strumento.

In ragione di quanto esposto le Parti individuano per i dipendenti, un calendario annuo di utilizzo della flessibilità (la cui attuazione avverrà con il preavviso di giorni sette di calendario).

- Positiva (incremento orario) da gennaio a dicembre.
- Negativa (riduzione d'orario) da gennaio a dicembre.



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

Le Parti hanno espressamente escluso la prestazione della flessibilità per le seguenti qualifiche:

- Quadri;
- Impiegati di 6° e 7° livello;
- Operai con particolari problematiche di salute previa certificazione da parte del Medico di fabbrica, anche su istanza del medico personale.


Sarà facoltà dei lavoratori "invalidi" decidere se prestare la flessibilità o meno.

Quanto alle ore utilizzabili in regime di flessibilità, le Parti convengono che potrà essere fatto ricorso fino ad un massimo di 48 ore/anno (da lunedì a venerdì). Con riferimento, invece, ai lavoratori turnisti, data la loro conformazione prestativa, si conviene che la flessibilità positiva sia prestata nel seguente modo: il primo turno (06.00-14.00) effettuerà la flessibilità nella giornata di sabato mentre non ne è prevista la prestazione per il secondo turno (14.00-22.00). Per i lavoratori part-time le ore saranno rapportate in proporzione all'orario lavorativo settimanale medio di tutti i lavoratori con contratto part-time che corrisponde ad una percentuale del 73%.

Le Parti convengono che il recupero della flessibilità positiva avvenga, di norma, sia per utilizzo collettivo che individuale senza compromettere le normali attività produttive. I lavoratori potranno disporre individualmente, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, di un ammontare pari ad un massimo del 50% delle ore accantonate (massimo 24 ore o inferiore se non effettivamente maturate). Resta inteso che tali ore dovranno essere recuperate entro il mese di dicembre e salvo casi eccezionali di forza maggiore saranno accantonate in "conto P.A.R. (permessi annui retribuiti)", senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Per quanto riguarda l'utilizzo collettivo, si conviene, che se le restanti ore prestate in regime di flessibilità positiva non venissero recuperate, le stesse saranno conguagliate in base a quanto previsto dal C.C.N.L. in vigore.

Per quanto riguarda le ore eventualmente prestate in regime di flessibilità negativa e non recuperate, verranno, entro il mese di dicembre di ciascun anno, saturate entro un massimo di 48 ore di P.A.R. (permessi annui retribuiti) individuali.



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

3

Per il terzo turno (22:00-06:00), per il quadriennio 2007-2010 (con decorrenza 1 luglio 2007), l'azienda riconoscerà una maggiorazione pari al 40% per tutte le ore effettivamente lavorate, comprensiva delle maggiorazioni del ccnl. Tale maggiorazione è da intendersi in sostituzione ed abrogazione di eventuali altri accordi in vigore che regolamentano tale istituto e sarà assorbita fino a concorrenza, in caso di futuri aumenti che dovessero intervenire in sede di rinnovo del ccnl.

PREMIO DI RISULTATO

Tenuto conto di quel che precede, le Parti – sia sulla scorta di esperienze maturate in precedenza, sia richiamandosi a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla vigente regolamentazione nazionale – convengono sulla definizione del presente “Premio di Risultato” finalizzato a determinare un maggior coinvolgimento dei lavoratori nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo, efficienza e redditività dell’Azienda.

Le parti convengono di legare una parte del valore del premio economico a risultati economici di bilancio, ed una parte ad indici industriali.


INDICE DI BILANCIO

Considerato che è elemento fondamentale il buon andamento dei conti economici della società, le parti hanno concordato di collegare una parte del premio di risultato all’indicatore del Margine Operativo Lordo.

M.O.L.: Margine Operativo Lordo di Clivet S.p.A. –

Valori Retributivi Lordi

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
€ 200,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

INDICI INDUSTRIALI

Ugualmente importanti sono gli indicatori che direttamente legano l'attività dei lavoratori ai risultati produttivi.

Per quanto sopra le parti hanno concordato di prendere a riferimento per la vigenza dell'attuale contratto aziendale, degli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, che potranno realizzarsi mediante il coinvolgimento di tutti i dipendenti, atti a migliorare i livelli di produttività qualità e partecipazione attiva.

Si è quindi deciso di prendere a riferimento, quali obiettivi industriali legati al premio di risultato, gli indici di rendimento, qualità e assenteismo per gli operai e di customer satisfaction, qualità e assenteismo per gli impiegati.

Di seguito vengono specificati gli indicatori con i relativi valori retributivi lordi.

RENDIMENTO: è il rapporto delle ore Standard sulle ore Dirette per la categoria operai

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
€ 280,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 360,00

QUALITA': è l'incidenza dei costi della non qualità sul fatturato (espresso in percentuale)

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
€ 280,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 360,00

ASSENTEISMO: è il rapporto tra le ore di assenza (malattia, infortunio, sciopero, aspettativa non retribuita e permessi non retribuiti) e le ore lavorate per la categoria operai ed impiegati

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
€ 140,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 180,00

CUSTOMER SATISFACTION: è il grado di soddisfazione del cliente censito sulla base di un questionario inviato ai clienti italiani come previsto dalla normativa sulla qualità ISO 9001.

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
€ 140,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 180,00

Le modalità di calcolo sono espressamente riportate, nei documenti allegati (ALL. 1 e 2) costituenti parte integrante e vincolante del presente accordo.

La direzione fornirà entro il mese di febbraio di ciascun anno alle RSU e alle OO.SS. dati previsionali e consuntivi sull'andamento produttivo ed economico dell'Azienda e sull'andamento generale dei mercati, provvedendo altresì alla fissazione degli obiettivi, utili alla determinazione del PDR dell'anno in questione.

La conformazione di detto premio così come articolata sarà soggetta ad appositi incontri trimestrali per una verifica dell'andamento dei valori consuntivi dei parametri assunti con il presente accordo, sulla base dei dati di riscontro che l'azienda presenterà di volta in volta.

Inoltre le Parti procederanno per gli anni 2009-2010 a verificare la funzionalità dei meccanismi rispetto agli obiettivi per i quali sono stati individuati, al fine di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, allorquando non fossero più conferenti con le risultanze economiche aziendali.

Le parti concordano che gli obiettivi a cui tendere per il 2010 saranno i seguenti:

RENDIMENTO: $\geq 85\%$; QUALITÀ: $< 2,4\%$; ASSENTEISMO OPERAI: $= 4.5\%$; ASSENTEISMO IMPIEGATI: $= 1,5\%$; CUSTOMER SATISFACTION: $= 10$




CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

CRITERI GENERALI DEL PREMIO DI RISULTATO



Le Parti si danno atto che il Premio in questione, per sua natura e funzione, non è assimilabile ad alcun altro elemento o istituto retributivo previsto per legge e/o per contratto e che trova la propria esclusiva disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione, nella presente intesa.

Detto Premio, considerando il fatto che le Parti hanno inteso consensualmente qui definire gli importi realizzabili in ragione annua, è comprensivo di ogni propria incidenza (già tenuta conto in fase di quantificazione) su tutti gli istituti e/o di legge diretti indiretti e/o affini, e con riguardo al Trattamento di Fine Rapporto le Parti medesime hanno espressamente esclusa l'imputazione ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c..

Le Parti si danno, altresì atto, che è stato preciso intendimento uniformarsi, nell'individuazione dei presupposti, alle condizioni ed alla natura dell'erogazione dell'emolumento aziendale di che trattasi, nonché alle espresse previsioni del richiamato Protocollo 23 luglio 1993, che fa riferimento al particolare regime di parziale esenzione contributiva.

Quanto sopra viene precisato sia ai fini del particolare regime contributivo previsto dalla Legge n. 135 del 23/05/97, e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 402 del 29/07/96.

In proposito le Parti confermano che qualora provvedimenti di legge introducessero significative variazioni delle aliquote della decontribuzione, con eventuali variazioni del costo del lavoro, si incontreranno sollecitamente per effettuare una valutazione delle norme introdotte, senza porre incrementi ai costi del presente accordo.



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it

Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

CRITERI DI MATURAZIONE ED EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Il PDR sarà competenza dell'anno di erogazione, mentre parametro di definizione per individuarne presupposti di spettanza ed ammontare saranno le risultanze contabili e gestionali dell'esercizio precedente (esercizio di riferimento). Il primo esercizio di riferimento sarà quello relativo al periodo 01.01.2007 – 31.12.2007. L'erogazione del premio, ove spettante, avverrà:

- con la retribuzione del mese di luglio di ciascun anno con un acconto di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) lordi per il 2007, di Euro 500,00 (cinquecento//00) lordi per il 2008, di Euro 600,00 (seicento//00) lordi per il 2009 e 2010, per i soli dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato . Per i part-time l'anticipo sarà proporzionato in base all'orario di lavoro prestato nel mese di erogazione.
- con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo (anno di competenza) verrà conguagliato a ciascun dipendente il saldo sulla scorta dei dati consuntivi al 31 dicembre dell'anno precedente (anno di riferimento).

Il premio competerà a tutti i lavoratori, esclusi quelli con la qualifica di Quadro e 7° livello, in forza il giorno 16 del mese di gennaio di ciascun anno di erogazione, resta inteso che per le frazioni di mese vale il principio di maturazione dei ratei corrisposti per la 13^a mensilità. Le Parti hanno espressamente escluso la maturazione dei ratei per le seguenti assenze:

- congedo parentale
- congedo per formazione
- aspettativa non retribuita

Per i lavoratori con orario part-time le Parti convengono di rapportare il Premio in proporzione all'orario lavorativo settimanale medio di tutti i lavoratori con contratto part-time che corrisponde ad una percentuale del 73%. Resta inteso che un lavoratore sarà considerato con orario part-time se nel corso dell'anno di riferimento avrà beneficiato di tale orario per almeno 4 mesi.

FORMAZIONE.

Le parti hanno espressamente concordato che nell'ottica di una crescente necessità di migliorare le performances aziendali è opportuno programmare un piano di formazione del personale Clivet atto a professionalizzare tutte le categorie: a questo scopo le parti si incontreranno per l'utilizzo dei contributi versati al piano di formazione denominato Fondimpresa.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 193/03 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Con il presente accordo, inoltre l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie considerano strettamente riservate le informazioni ivi contenute e, pertanto, si impegnano a non divulgare e/o comunque rendere note a terzi le informazioni e a non effettuare comunicazioni pubbliche riguardo ai contenuti e/o i dati emersi in fase di contrattazione, se non con il consenso scritto, fatta eccezione per le comunicazioni obbligatorie previste dalle legge.



CLIVET SpA

Via Camp Lonc, 25 - Z.I. - 32032 Villapaiera - Feltre (BL) ITALIA - Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it




Cap. Soc. € 20.000.000,00 - C.F. e Reg. delle Imprese BL n° 00708410253 - R.E.A. n° 66577 - P.I. IT00708410253 - Mecc. n° BL 000798

VALIDITA' DELL'ACCORDO


Le Parti si danno, infine, atto che il presente accordo definisce compiutamente quanto previsto in materia dal CCNL ed avrà efficacia per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2010, e che pertanto fino a tale ultima data nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell'Azienda per effetto di contrattazioni integrative, e tanto anche in ottemperanza alle intese nazionali al riguardo, che si intendono qui assunte e confermate a base dei rapporti negoziali.

Fatto, letto e sottoscritto

RSU CLIVET SPA:

 Sandro Cassin
 Carlo Z...
 Andrea...




Fiom-Cgil:



Fim-Cisl:



CLIVET SPA

 Stefano...



Assindustria Belluno

